

PROTEZIONE CIVILE GALTELLI'

Via Papa Lucani s.n.c. - Galtelli (NU)

Partita I.V.A. 93036100910 - Tel. 3458354860

e-mail protezionecivilegaltelli@virgilio.it - protezionecivilegaltelli@pec.it



Assemblea dei Soci

Verbale N° 1 del 27 Gennaio 2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese gennaio (27/1/2023) alle ore 19:00 presso l'autorimessa dell'Associazione in Via Mannironi (Fabbricato in costruzione dei fratelli Caggiu Franco e Giovanni), si è riunita l'Assemblea dei Soci della Associazione "Protezione Civile Galtelli" per discutere i seguenti Punti all'Ordine del Giorno:

- 1) Quota Sociale 2023;
- 2) Lettura e approvazione dello Statuto adeguato al Codice del Terzo settore ed alle osservazioni formulate dal Servizio Terzo Settore della R.A.S.;
- 3) Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti alla riunione i Soci:

- ✓ Arrigo Sebastian;
- ✓ Barbatì Federico Luigi;
- ✓ Camedda Gian Luigi;
- ✓ Cosseddu Gianpaolo;
- ✓ Cosseddu Piergiuseppe;
- ✓ Mameli Pietro;
- ✓ Marras Antonio;
- ✓ Pessei Andrea;
- ✓ Pessei Antonio;
- ✓ Piredda G. Franco;
- ✓ Piredda Marco;
- ✓ Ruiu Marco;
- ✓ Ruiu Salvatore;
- ✓ Sedda Francesco;
- ✓ Zola Francesco.





PROTECTOR GENERAL



PROTEZIONE CIVILE GALTELLI'

Via Papa Lucani s.n.c. - Galtelli (NU)

Partita I.V.A. 93036100910 - Tel. 3458354860

e-mail protezionecivilegaltelli@virgilio.it - protezionecivilegaltelli@pec.it



Svolge la funzione di Presidente il Signor Pessei Antonio, svolge la funzione di Segretario il Signor Piergiuseppe Cosseddu.

Constatato che in prima convocazione alle ore 18.30 la seduta è andata deserta, in seconda convocazione alle ore 19.00 vi è il numero legale dei Soci e pertanto si procede con l'esame dei punti all'ordine del giorno.

Punto N° 1 - Quota Sociale 2021.

Il Presidente, essendo il Tesoriere assente, comunica ai soci l'importanza e la necessità del versamento della quota sociale per l'anno in corso stabilita per regolamento nella somma di € 10.00.

Tutti i Soci presenti versano la propria quota sociale nelle mani del Segretario che si impegna a consegnare quanto incassato nelle mani del Tesoriere.

Punto N° 2 - Lettura e approvazione dello Statuto adeguato al Codice del Terzo settore ed alle osservazioni formulate dal Servizio Terzo Settore della R.A.S.;

Il Presidente da lettura del nuovo Statuto che è stato redatto e approvato dal Consiglio Direttivo in adeguamento al nuovo Codice del terzo Settore, nonché alle osservazioni formulate dal Servizio Terzo Settore, Direzione Generale delle politiche sociali, Assessorato dell'igiene e della sanità e dell'assistenza sociale, della Regione Autonoma della Sardegna con la nota in data 5/12/2022 Prot. 21497.

In particolare vengono letti tutti gli articoli che lo compongono, che sono in numero di 26 e che vengono di seguito descritti:

- 1) Costituzione, denominazione e sede;
- 2) Finalità e Attività;
- 3) Qualità di Volontario;
- 4) Ammissione ed esclusione degli associati;
- 5) Perdita della qualifica di socio;
- 6) Diritti e doveri degli associati;
- 7) Gli organi sociali;
- 8) L'assemblea;



PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento ha lo scopo di...

Il presente documento ha lo scopo di...

Il presente documento ha lo scopo di...

1. Obiettivo generale...
2. Obiettivo specifico...
3. Obiettivo specifico...
4. Obiettivo specifico...
5. Obiettivo specifico...
6. Obiettivo specifico...
7. Obiettivo specifico...
8. Obiettivo specifico...
9. Obiettivo specifico...
10. Obiettivo specifico...



PROTEZIONE CIVILE GALTELLI'

Via Papa Lucani s.n.c. - Galtelli (NU)

Partita I.V.A. 93036100910 - Tel. 3458354860

e-mail protezionecivilegaltelli@virgilio.it - protezionecivilegaltelli@pec.it



- 9) Compiti dell'assemblea ordinaria;
- 10) Compiti dell'assemblea straordinaria;
- 11) Consiglio direttivo;
- 12) Il Presidente;
- 13) Organo di controllo;
- 14) Organo di revisione legale dei conti;
- 15) Risorse economiche;
- 16) Bani;
- 17) Destinazione del patrimonio ed assenza di scopi di lucro;
- 18) Bilancio;
- 19) Bilancio sociale;
- 20) Convenzioni;
- 21) Personale retribuito;
- 22) Assicurazione degli associati volontari;
- 23) Responsabilità dell'organizzazione;
- 24) Devoluzione del patrimonio;
- 25) Libri sociali obbligatori;
- 26) Disposizioni finali.

Lo Statuto è stato redatto prendendo come base lo statuto tipo proposto dalla Regione Sardegna e adeguandolo alle finalità della nostra associazione.

Dopo attenta lettura, esame e discussione su tutti gli articoli che compongono lo Statuto, con particolare attenzione alle modifiche fatte rispetto allo Statuto in vigore, con unanime Votazione per alzata di mano si approva lo Statuto adeguato al nuovo Codice del terzo Settore, nonché alle osservazioni formulate dal Servizio Terzo Settore, Direzione Generale delle politiche sociali, Assessorato dell'igiene e della sanità e dell'assistenza sociale, della Regione Autonoma della Sardegna con la nota in data 5/12/2022 Prot. 21497.

Pertanto si può procedere con la registrazione dello Statuto presso l'Agenzia delle Entrate; a tale scopo viene delegato il Segretario a recarsi presso l'ufficio l'Agenzia delle Entrate più vicino, che abbia disponibilità per il primo giorno utile, in modo da trasmettere quanto prima lo Statuto registrato al Servizio Terzo Settore della R.A.S..



Il presente è stato redatto per conto del Ministero della Protezione Civile, in esecuzione dell'articolo 1 della Legge n. 42 del 28.2.1997, e ha lo scopo di fornire informazioni generali sulla protezione civile e sulla sua organizzazione.

Il presente è stato redatto per conto del Ministero della Protezione Civile, in esecuzione dell'articolo 1 della Legge n. 42 del 28.2.1997, e ha lo scopo di fornire informazioni generali sulla protezione civile e sulla sua organizzazione.

PROTEZIONE CIVILE GALLELLI'

Via Papa Lucani s.n.c. - Galtelli (NU)

Partita I.V.A. 93036100910 - Tel. 3458354860

e-mail protezionecivilegaltelli@virgilio.it - protezionecivilegaltelli@pec.it



Punto N° 3 - Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica all'assemblea che nei prossimi giorni si provvederà ad eseguire le manutenzioni ai mezzi di servizio, in modo da essere prontamente efficienti per la campagna antincendio, che ormai è alle porte.

A tal proposito, il Segretario informa i Soci della necessità di programmare l'ingresso in Associazione di nuovi volontari vista l'imminente partenza dei corsi di abilitazione alla lotta antincendi boschivi da parte del Servizio Regionale.

Concluse le argomentazioni all'Ordine del Giorno, viene Sciolta la seduta.

Il Presidente

Il Segretario

REGISTRATO A OLBIA

IL 03 FEB 2023 AL N° 118 SERIE 3

ESATTI e (ATTO ESENTE)

DI CUI SI RILASCIATA QUIETANZA

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

Giuseppe Ermenegildo Soro

IL DELEGATO

Carzedda Antonello



1. *Introduction*

07/03/2011

01/01/2010

STATUTO

ART. 1 (Costituzione, Denominazione e Sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: **Protezione Civile Galtelli** che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Protezione Civile Galtelli - Organizzazione di volontariato" in sigla denominata "Protezione Civile Galtelli - ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

L'organizzazione ha sede legale in via Papa Luciani s.n.c. nel Comune di Galtelli; il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- A) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- X) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- 1) Informazione – azioni di sensibilizzazione rivolte alla popolazione da attuare in "tempo di pace" sulle tematiche della protezione civile
- 2) Formazione – promozione di azioni e occasioni di formazione su procedure, normative, azioni e

Ufficio delle Entrate

Renzi A.

P.

comportamenti anche in collaborazione con Enti Pubblici e organizzazioni private. Preparazione di volontari formati all'assunzione di ruoli specifici in emergenza anche in relazione alle proprie professionalità

- 3) Lotta agli incendi estivi – azioni di informazione e sensibilizzazione. Monitoraggio ambientale e vigilanza sul territorio.
- 4) Pianificazione – azioni di supporto alle amministrazioni locali sui tempi della pianificazione dell'emergenza.
- 5) Gestione dell'emergenza – partecipazione alla gestione dell'emergenza con personale volontario formato e organizzato. Supporto alla struttura organizzativa della Protezione Civile nazionale, regionale e locale.

L'associazione opera per la difesa dell'ambiente e della salute umana, delle risorse naturali, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico e culturale per la tutela del territorio e del paesaggio; a favore di stili di vita, di produzione e di consumo improntati all'ecosviluppo e ad un equilibrato e rispettoso rapporto tra esseri umani, gli altri esseri viventi e la natura.

Interviene nel campo dell'educazione e della didattica, per favorire nei giovani una coscienza sensibile ai problemi dell'ambiente.

L'associazione persegue le proprie finalità senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie rispetto alle stesse, secondo criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017; l'individuazione di attività diverse dovrà essere fatta dall'assemblea straordinaria dei soci.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, a fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Qualità di volontario)

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono rese a titolo gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione tramite la quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'organizzazione di cui il Volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 4 (Ammissione ed esclusione degli associati)

L'organizzazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

Sono associati dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e mosse da spirito di solidarietà, s'impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione è comunicata all'interessato/a ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato/a motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 5 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione; il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione; l'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, su proposta del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'ammissione e l'esclusione sono deliberate dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza semplice.

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

I soci receduti e/o esclusi devono restituire all'associazione tutti i dispositivi e le attrezzature che ad essi sono state consegnate per lo svolgimento dell'attività a cui sono preposti.

ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

Essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;

- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- Prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali.
- Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.
- Votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea;

ART. 7 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associate
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Possano, inoltre, essere costituiti i seguenti organi:



hmm 1. A

- Organo di controllo
- Revisore legale dei conti

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

ART. 8 (L'assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati, in regola con il pagamento delle quote sociali e delibera maggioranza assoluta con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in prima convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente; i voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno e in via straordinaria ogniqualevolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (*tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento*).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 9 (Compiti dell'assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è convocata per:

- La nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- La nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- L'approvazione del bilancio;
- Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- Deliberare sull'esclusione degli associati;

ART. 10 (Compiti dell'assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata per:

- Deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- Approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- Deliberare lo scioglimento dell'organizzazione e la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 11 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo amministra l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' eletto dall'Assemblea degli aderenti tra le persone fisiche associate. Il numero dei componenti

è formato da un numero di 7 e resta in carica per la durata di anni 3 e i suoi componenti possono essere rieletti.

Qualora vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo dalla lista dei non eletti; allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; nel caso in cui sia composto di soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- Eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- Curare la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'associazione ad essa affidati.

ART. 12 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

ART. 13 (Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni



Handwritten signature: Rina A.

Handwritten signature: [illegible]

Dem. A.

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

- Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.



I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Il patrimonio dell'organizzazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e è approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 12 del D.Lgs 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 21 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione stessa.

ART. 22 (Assicurazione degli associati volontari)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento alle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 23 (Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 24 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, mancanza alla Fondazione Italia sociale.

ART. 25 (Libri sociali obbligatori)

L'Associazione ha l'obbligo di redigere e tenere aggiornati i seguenti atti e documenti:

- Libro dei soci tenuto a cura del consiglio direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione secondo le modalità stabilite dall'assemblea.

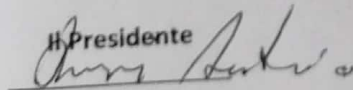
ART. 26 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

CALZETTI 27/1/2023

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Presidente



Il Segretario

